



ACCORDO QUADRO



Comune di Bogliasco

Comune di Pieve Ligure

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Nr. 263 di Repertorio 2025_____

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

Accordo Quadro avente ad oggetto l'affidamento del servizio di gestione degli asili nido dei Comuni di Pieve Ligure e Bogliasco - periodo settembre 2025 - luglio 2029 – CIG B71A0F9C6C - ID 4675

---000-000---

L'anno duemilaventicinque addì ventidue ottobre in una sala del Palazzo ove hanno sede gli uffici della Città Metropolitana di Genova, in Piazzale Mazzini n.2, sono comparsi:

- il Dr. Giovanni LIBRICI,



nella sua qualità di Direttore della Direzione Risorse, in rappresentanza della Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche "Amministrazione", e

- la Sig.ra Simona RIZZI,



domiciliata per la carica in Chiavari (GE), Via Remolari 9, sede legale di SENTIERO DI ARIANNA COOPERATIVA SOCIALE (C.F.: 01766980997 P.IVA: 01766980997), della quale è Rappresentante Legale, così come risulta dal certificato estratto dal Registro delle Imprese – Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, rilasciato dalla Ca-

mera di Commercio di Genova (documento digitale n.T 606116584 del 04 giugno 2025, in atti). SENTIERO DI ARIANNA COOPERATIVA SOCIALE è mandataria del Raggruppamento Temporaneo "R.T.I. SENTIERO DI ARIANNA COOPERATIVA SOCIALE / AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", di seguito denominato anche "Appaltatore", costituito con atto notarile del 30/09/2025 del Notaio dr. Ugo Bechini, notaro alla sede di Genova, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, n. 19127 di Repertorio e n. 11931 di Raccolta, registrato a Genova il 03/10/2025 n.33519 serie 1 T, prodotto in copia digitale conforme all'originale cartaceo, e allegato al presente contratto ("Allegato A" - impronta del file: SHA256: 8BCD3C2C4ED19EEBFE650284C3C2B8C22E74A8F9BAD2193641DB8C00F7BEFA04)

Il Raggruppamento Temporaneo (R.T.I.) è composto da:

- SENTIERO DI ARIANNA COOPERATIVA SOCIALE (C.F.: 01766980997 P.IVA: 01766980997), avente sede in Chiavari, (GE), Via Remolari 9, nella sua qualità di parte mandataria-capogruppo;
- AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (C.F.: 03486790102 P.IVA: 03486790102), avente sede in Genova, (GE), Vico del Serriglio 3, nella sua qualità di mandante;

Di comune accordo le parti sunnominated rinunciano all'assistenza dei testimoni e dispongono tra loro quanto segue:

PREMESSO

- che la Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Genova, nella sua qualità di Soggetto Aggregatore ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 66/2014 convertito nella legge n. 89/2014, in forza del disposto dell'art. 63 comma 4 del D.Lgs 31 mar-

zo 2023, n.36 e s.m.i (di seguito anche “Codice”) è iscritta di diritto nell’elenco delle Stazioni Appaltanti e Centrali di Committenza qualificate tenuto da ANAC ai sensi degli artt. 62 e 63 del Codice;

- che è stato adottato il “Protocollo operativo per lo svolgimento, da parte della stazione appaltante della Città metropolitana di Genova, di gare di appalto di lavori, servizi e forniture a favore dei comuni (o loro forme associative) rientranti nel territorio metropolitano”, approvato con Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 68 del 2020, che disciplina le relazioni organizzative tra i Comuni e la SUA per lo svolgimento dei procedimenti di gara, ed in particolare gli artt. 3 “Attività della SUA” e 10 “Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie” dello stesso;

- che i Comuni di Bogliasco e Pieve Ligure hanno aderito al sopracitato protocollo operativo con, rispettivamente: Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Bogliasco n. 64 del 8/07/2021 e Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Pieve Ligure n. 33 del 12/07/2021;

- che i rispettivi Comuni (di seguito anche “Amministrazione contraente” o “Amministrazioni contraenti”) hanno concordato di aderire all’Accordo Quadro e hanno preso atto dei presupposti e delle finalità del servizio da affidare con, rispettivamente: Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Bogliasco n. 21 del 28/03/2025 e Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Pieve Ligure n. 31 del 31/03/2025;

- che, in attuazione di quanto sopra, con Determinazione dirigenziale n. 1501 del 29/05/2025 il Dirigente della Direzione Scuole e Governance, Servizio Stazione Unica Appaltante ha disposto l’avvio di una procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i cri-

teri di valutazione riportati nello schema di Disciplinare di gara e ha approvato la documentazione di gara;

- che con Determinazione dirigenziale n. 2445 del 09/09/2025 il Dirigente della Direzione Risorse - Servizio Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Genova ha disposto l'aggiudicazione della gara in oggetto all'operatore economico sopra evidenziato;

- che le verifiche sui requisiti generali di cui agli articoli da 94 a 98 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, hanno dato esito positivo, e che, in particolare:

--- SENTIERO DI ARIANNA COOPERATIVA SOCIALE risulta iscritta nella White List della Prefettura di Genova con iscrizione valida fino al 21 settembre 2026;

--- nei confronti di AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE è stata richiesta informativa antimafia presso la BDNA con prot. della Banca Dati Nazionale Antimafia PR_GEUTG_Ingresso_0054506_20250617 del 17 giugno 2025;

- che è decorso il termine di trenta giorni di cui all'articolo 92 comma 2 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e che ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, pertanto, è possibile procedere alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, fatta salvo il recesso da parte dell'Amministrazione qualora si venisse a conoscenza della sussistenza a carico dei soggetti riconducibili all'appaltatore di cause di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, quali previste dalla legislazione antimafia.

- che a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali il R.T.I. SENTIERO DI ARIANNA COOPERATIVA SOCIALE / AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ha presentato garanzia fideiussoria n.1/39750/96/206494127 rilasciata il 09 ottobre 2025 da Unipol Assicurazioni S.p.A. - Ag La Spezia - 999, per una somma garantita pari a € 14.280,31#, giuste le riduzioni di legge;

- che è decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 18 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

La premessa narrativa, nonché gli atti e documenti ivi richiamati forma parte integrante del presente contratto.

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida al R.T.I. SENTIERO DI ARIANNA COOPERATIVA SOCIALE / AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, e per essa alla Sig.ra Simona Rizzi, la quale nella precitata sua qualità, accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dell'“Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di gestione degli asili nido dei Comuni di Pieve Ligure e Bogliasco - periodo settembre 2025 - luglio 2029 – CIG B71A0F9C6C, ID 4675”.

L'Appaltatore s'impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

L'Accordo Quadro è stipulato dalla Città Metropolitana in quanto Soggetto Aggregatore iscritto nell'elenco ANAC, ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dalle Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

L'oggetto dell'appalto comprende la pianificazione, la programmazione, la gestione, l'esecuzione ed il controllo dei servizi individuati, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Speciale e, se migliorative, nell'Offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione né per la Città Metropolitana né per le Amministrazioni Pubbliche aventi sede

legale nel territorio regionale in merito all'affidamento del servizio. Il soggetto aggiudicatario, pertanto, nulla può pretendere né dalla Città Metropolitana né dalle Amministrazioni Pubbliche aventi sede legale nel territorio regionale, in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro.

Articolo 2 - Documenti contrattuali

L'Accordo Quadro ed i relativi Contratti derivati sono regolati dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., dalle Delibere e Determinazioni citate in premessa, da tutti i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, parte integrante e sostanziale del presente documento:

- il Capitolato Speciale d'Oneri e relativi allegati ("Allegato B"), firmati digitalmente dalle parti e allegati come file aventi la seguente impronta HASH:

-ID.4675_All.B.00_Capitolato speciale.pdf.p7m (SHA256: ae842fbeed399499ee9d4c0629b70be3a32db4d9d5796d184e051dca2f835c43)

- ID.4675_All.B.01_Allegato 1 planimetria Mimosa dei Bimbi.pdf.p7m (SHA256: b256fa869fad8c6240f9ca5e1cf86afbc2027789a1a56c9425774b19e309408a)

- ID.4675_All.B.02_Allegato 2 elenco arredi Mimosa dei Bimbi.pdf.p7m (SHA256: ab4f7136e3eb796da15c5641e6e25ad90425071722cfdd07333f2d523845085f)

- ID.4675_All.B.03_Allegato 3 planimetria La trottola dei colori.pdf.p7m (SHA256: c21ec8a272a1b9aef659d6dc082897999c114dd67f12f539721a862159292311)

- ID.4675_All.B.04_Allegato 4 elenco arredi Trottola dei colori.pdf.p7m (SHA256: c4088219bb3ed28e00bd58660c15c1069e9a45fb869296d0ffdc48d2cae1c65a)

- ID.4675_All.B.05_Allegato 5 personale operante nel servizio.pdf.p7m (SHA256: b53b89838c6121da4c2d6cc760f615e10afd8484743c73a7b484679d5d365c9f)

- ID.4675_All.B.06_Allegato 6 DUVRI Mimosa dei Bimbi_PieveLigure.pdf.p7m (SHA256: e64d509d2c5bdc51df49a74075d966647bd83390c069ed2fffd46d2adf9c3e4b)

- ID.4675_All.B.07_Allegato 7 DUVRI Trottola dei colori_Bogliasco.pdf.p7m (SHA256: 20adc59dc67404f39e45af7beb2591f2a32740109622f2522645b08e846667b4)

- ID.4675_All.B.08_Allegato 8 Stima costo manodopera e base di gara.pdf.p7m (SHA256: f206107c4643f123a5c256ecdbbb91023ac77f3fc5f43ffef9328cf10f486923)

- l'Offerta presentata da R.T.I. SENTIERO DI ARIANNA COOPERATIVA SOCIALE / AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE in sede di gara ("Allegato C"), parte integrate dell'Accordo Quadro anche se non materialmente allegata allo stesso, avente la seguente impronta HASH:

- ID.4675_All.C.01_01766980997.economica.sda.ago.allegato.c1.tabella.costi.pdf.p7m (SHA256: 9149ada5fb83e6f8a146627ec18823b3a274d014285af072417e82ee32f80345);

-ID.4675_All.C.02_01766980997.economica.sentiero.allegato.g.impegno.ex.art.102.pdf.p7m (SHA256: 45acf36162b030198a79beab1bdc7977c547c4c0ae783b10ec67e0e83ddb7bdd);

- ID.4675_All.C.03_01766980997.tecnica.20250617.piano.di.riassorbimento.pdf.p7m (SHA256: 2bd3d602404042bff191f9445ba484cdfde93e303a395a904c46f5a363129615);

ID.4675_All.C.04_01766980997.tecnica.20250630.schema.offerta.tecnica.nidi.pieve.bogliasc o.new.pdf.p7m (SHA256:

85b8863d0c1df15d2cb7c332bc6e367e4e9fa2146ab885d20283896fce05af1d);

ID.4675_All.C.05_01766980997.tecnica.senterio.agora.id.4675.dichiarazione.certificazioni.of ferta.tecnica.pdf (SHA256:

eccff58c4ecd59e453f004a4e7c307dbcfa1cf32c6a119b1ea465dbdbc1d17bb);

- ID.4675_All.C.06_Allegato criterio D - Certificazioni_rev.pdf.p7m (SHA256: f0e4a54357e1158bb5248ecc3fc0588ccc77cb7547322eb37be062e21858b3f4);

- ID.4675_All.C.07_Allegato sezione A.2 Proposta di organizzazione degli spazi_rev.pdf (SHA256: f30a25b407cac0ffdb15d1df7db45964998a1e257254fc80fbd4401be0aeb7ad);

- ID.4675_All.C.08_Allegato sezione B.1 Carte dei servizi_rev.pdf.p7m (SHA256: e4f6a6ad002be4a071412574218e7bee0bf8d0dd62997645d7ae56052f5494fc);
- ID.4675_All.C.09_Allegato sezione B.1 Child Safeguarding Policy_rev.pdf.p7m (SHA256: 28a48fc27a8ad22a80a6e2741c6b96783e4e614fca8f483d9d11a112d2f36e09);
- ID.4675_All.C.10_Allegato sezione B.1_curriculum_vitae_coord.peda.pdf (SHA256: 7d76cbfca170f61deee3189260c6e5207ed7116de52d5771b96a682cc94d4d16);
- ID.4675_All.C.11_Allegato sezione B.1 SCHEMA TIPO - PIANO DI EMERGENZA_rev.pdf (SHA256: f02cf8ec0e1692605825498f42e52f19b12209e65496a111634f652beceb941b);
- ID.4675_All.C.12_Allegato sezione B.1 Sistema pulizie e sanificazione_rev.pdf (SHA256: 6b1d9bcb8dfcd54b6703c63346d4fd43475cb3f347c40ed30d2bc22c030ccd66);
- ID.4675_All.C.13_Allegato sezione B.5 Strumenti di osservazione verifica_rev.pdf (SHA256: c5c8a20ac284324a6223366ce907a16327b90f54fd936ba19510b29aee71ed2b).

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza di tutti i predetti allegati e fanno ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente Accordo Quadro.

I Contratti derivati sono altresì regolati da quanto stabilito nel Verbale di Consegna

Articolo 3 - Valore dell'Accordo Quadro

L'importo dell'Accordo Quadro, per la durata di 4 (quattro) anni, è pari a € 1.133.358,15.= (unmilione centotrentatremilatrecentocinquantotto/15) oneri fiscali esclusi, così suddivisi:

- per il Comune di Bogliasco, un importo pari a € 667.462,37.= (seicentosessanta-settemilaquattrocentosessantadue/37), e
- per il Comune di Pieve Ligure, un importo pari a € 465.898,78= (quattrocentosessantacinquemilaottocentonovantotto/78).

L'importo aggiudicato è stato ottenuto applicando la percentuale di ribasso offerta in sede di gara, pari al 3,049%, all'importo a base di gara, pari a € 1.167.350.67.=, de-

dotti gli oneri per la sicurezza pari a € 1.600,00.=

I contratti derivati possono essere prorogati per un periodo di 12 (dodici) mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, a condizione che vi sia la relativa capienza dell'Accordo Quadro. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 283.339,54.= (duecentoottantatremilatrecentotrentanove/54)

Il valore globale dell'appalto, comprensivo della proroga, è pari a € 1.416.697,69.= (unmilionequattrocentosedicimilaseicentonovantasette/69).

È fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 4 e 6.

L'importo dell'Accordo Quadro rappresenta l'importo massimo raggiungibile per effetto dei contratti derivati con i quali le Amministrazioni contraenti attivano il servizio nel periodo di validità dello stesso Accordo, salvo quanto disposto dall'articolo 120, comma 9 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

Nella determinazione degli importi a base di gara si è tenuto conto dei seguenti fattori, di cui si riportano i pesi percentuali rispetto al prezzo unitario a base di gara:

- a) COSTO DELLA MANODOPERA pari al 88%
- b) COSTO MATERIALI pari al 4%
- c) COSTO SICUREZZA E FORMAZIONE DI LEGGE pari al 1%
- d) SPESE GENERALI pari al 1%
- h) UTILE D'IMPRESA pari al 6%

L'importo posto a base di gara è frutto di una stima presunta del fabbisogno del servizio delle Amministrazioni che attiveranno i contratti derivati nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro. Tale stima, pertanto, non è in alcun modo impegnativa, né vincolante, né per le Amministrazioni aderenti, né per la Stazione Appaltante nei confronti dell'aggiudicatario, che, pertanto, nulla può pretendere in caso di mancata attivazione dei contratti derivati previsti dall'Accordo Quadro, o per l'attivazione di

contratti derivati per un importo minore rispetto all'importo complessivo dell'Accordo Quadro.

Articolo 4 - Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha una durata massima presunta di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione, fatto salvo l'anticipato esaurimento dell'importo di cui al precedente articolo 3, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 120, comma 9 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

L'Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti derivati per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.

La validità dell'Accordo Quadro non costituisce motivo ostativo all'attivazione di nuove iniziative di acquisto analoghe da parte della Stazione appaltante.

In caso di cessazione anticipata dell'efficacia, a qualsiasi titolo, dell'Accordo Quadro e/o dei contratti derivati, o qualora alla scadenza dei contratti derivati non dovessero essere state completate le formalità per un nuovo affidamento del servizio, l'Appaltatore deve garantire, ai sensi dell'articolo 120, comma 11 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste per il periodo necessario all'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento di un nuovo contratto e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario. Nel corso del periodo di proroga l'Appaltatore si impegna ad eseguire i contratti derivati mantenendo le stesse condizioni, oneri e prezzi definiti in sede di offerta, eventualmente integrati ai sensi delle Condizioni Generali per effetto dell'applicazione della disciplina prevista in tema di "Adeguamento prezzi".

Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, a favore dell'Appaltatore.

Articolo 5 - Contratti derivati

Nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, le Amministrazioni richiedenti possono attivare i Contratti derivati nei limiti di capienza dell'Accordo Quadro. Ogni Committente può attivare uno o più contratti derivati, sulla base di variabili quali esigenze temporali e disponibilità delle risorse finanziarie a copertura dei costi.

Ai sensi dell'articolo 59 comma 5-bis del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, quando in fase di stipula dei contratti derivati non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'Appaltatore o dell'Amministrazione contraente di non procedere alla stipula.

La Stazione Appaltante riceve per conoscenza e per gli opportuni controlli, contestualmente alla loro emissione l'eventuale richiesta preliminare di attivazione del servizio, la comunicazione di capienza dell'Accordo Quadro, il contratto derivato stipulato con la relativa appendice contrattuale del responsabile esterno del trattamento dati personali.

Articolo 6 - Durata dei Contratti derivati

La durata dei singoli Contratti derivati è stabilita dall'Amministrazione richiedente al momento dell'attivazione.

I singoli contratti derivati, stipulati dalle Amministrazioni richiedenti, hanno una durata compresa tra un minimo di durata minima di 24 (ventiquattro) mesi ed una durata massima di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di inizio di erogazione dei servizi indicata nel contratto, a condizione che vi sia la relativa disponibilità nel valore dell'Accordo Quadro e che il contratto derivato sia affidato prima della scadenza dell'accordo stesso.

In ogni caso il contratto derivato non può avere durata superiore ai 24 (ventiquattro) mesi successivi alla scadenza dell'Accordo Quadro.

E' prevista, ai sensi dell'articolo 120, comma 11 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la proroga dei contratti derivati per il tempo necessario, non superiore a 12 (dodici) mesi, all'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento di un nuovo contratto e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario in tutti i casi di cessazione anticipata dell'efficacia, a qualsiasi titolo, dell'Accordo Quadro e/o dei contratti derivati, o qualora alla scadenza dei contratti derivati non dovessero essere state completate le formalità per un nuovo affidamento del servizio..

Articolo 7 - Revisione prezzi

La revisione dei prezzi dell'Accordo Quadro è disciplinata dall'articolo 60 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, dalla sezione II dell'allegato II.2 bis al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e ai fini del calcolo della variazione dei prezzi contrattuali, gli indici revisionali di seguito riportati.

Qualora, nel corso del periodo di validità del contratto, si verificchino particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio in aumento o in diminuzione superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, opera la revisione dei prezzi nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.2-bis del Codice, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi contrattuali, gli indici revisionali sono stati determinati in base al criterio della maggiore pertinenza all'attività oggetto dell'appalto, il cui CPV non risulta elencato nelle Tabella D del predetto Allegato.

Gli indici individuati, per pertinenza, nella Tabella D2 sono:

| Tipo di indice | ATECO/ECOIP | Peso ponderale |
|----------------|-------------|----------------|
|----------------|-------------|----------------|

| | | |
|-------|-------------------------------|-----|
| V1 PC | 1240 Assistenza sociale ECOIP | 10% |
| V2 PC | 00ST Indice senza tabacchi | 8% |
| V3 IR | 88 ATECO (non residenziale) | 82% |

Al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione del meccanismo di revisione dei prezzi, l'Amministrazione monitora l'andamento degli indici ISTAT individuati nella tabella soprariportata con frequenza trimestrale, a decorrere dalla data del provvedimento di aggiudicazione.

Il calcolo della variazione degli indici andrà effettuato applicando le seguenti formule

A e B:

A. DETERMINAZIONE DELLA VARIAZIONE DEL SINGOLO INDICE

$$V_I = \frac{(I_t - I_0)}{I_0} \times 100$$

dove:

V_I = Variazione dell'indice considerato

I_0 = Indice considerato alla data di inizio del primo periodo di rilevazione

I_t = Indice considerato alla data di fine del periodo di rilevazione considerato

B. DETERMINAZIONE DELLA VARIAZIONE DELL'INDICE COMPOSTO

$$V_{IC} = 0,10 \times V_I^1 + 0,08 \times V_I^2 + 0,82 \times V_I^3$$

dove:

V_{IC} = Variazione dell'indice composto

V_I^1 = Variazione dell'indice PC (1240 - ECOIP) calcolato secondo la formula A

V_I^2 = Variazione dell'indice PC (00ST - ECOIP) calcolato secondo la formula A

V_I^3 = Variazione dell'indice IR (88 - ATECO) calcolato secondo la formula A

La revisione prezzi di cui al presente articolo si applica al valore contrattuale suddiviso in mensilità.

Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 59 comma 5-bis del Decreto legislativo 31

marzo 2023, n. 36, quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione contraente o dell'Appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 8 - Referente contrattuale

L'Appaltatore ha nominato quale Referente contrattuale per l'Accordo Quadro la Sig.ra ILARIA FORCELLA, che lo rappresenta con poteri di firma, in tutti i rapporti intercorrenti con la Stazione Appaltante e le Amministrazioni Contraenti.

Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore per l'operato del suo rappresentante.

Il Referente contrattuale, in possesso delle competenze e dei titoli professionali necessari per lo svolgimento dell'incarico, assicura l'organizzazione del servizio in modo conforme al presente Accordo Quadro, al Capitolato Speciale d'Appalto e all'offerta presentata.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza formalizzate in contraddittorio al Referente dell'Accordo Quadro si intendono, anche ai fini della decorrenza di termini di decadenza e di prescrizione, direttamente formalizzate all'Appaltatore.

In caso di impedimento del Referente contrattuale ad assicurare lo svolgimento dell'incarico, l'Appaltatore deve tempestivamente individuare un Referente sostituto conferendogli i necessari poteri di rappresentanza; l'avvenuta nomina in sostituzione e la relativa procura devono essere tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante e alle Amministrazioni contraenti.

È facoltà della Stazione Appaltante chiedere all'Appaltatore la sostituzione del Referente contrattuale sulla base di congrua motivazione.

L'Appaltatore deve rendersi disponibile a partecipare ad incontri convocati dalla Stazione Appaltante, ogni qual volta la stessa lo ritenesse necessario per la gestione dell'Accordo Quadro e dei rapporti discendenti.

Si rinvia a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto per quanto attiene l'individuazione delle ulteriori figure contrattuali competenti a rapportarsi con le Amministrazioni contraenti relativamente alla gestione dei contratti derivati.

Articolo 9 - Garanzia definitiva

9.1 Garanzia definitiva sull'Accordo Quadro

A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del presente Accordo Quadro il Contraente ha prestato, in base alle disposizioni del disciplinare di gara, la garanzia definitiva di cui in premessa, ai sensi dell'art. 117 del Codice, a favore della Città Metropolitana di Genova - Stazione Appaltante, nella misura del 2% dell'importo dell'Accordo quadro, pari a € 14.280,31#, giuste le riduzioni di legge.

La garanzia a favore della Stazione Appaltante garantisce l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo Quadro.

La garanzia a favore della Stazione Appaltante non è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell'avanzamento dell'esecuzione.

La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla rispettiva garanzia per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione Appaltante.

In caso di differimento della scadenza contrattuale, l'Appaltatore s'impegna ad adeguare la durata e l'importo della garanzia in relazione alla nuova durata dell'Accordo Quadro.

La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante e dei Committenti, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro.

La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dell'Appaltatore.

9.2 Garanzia definitiva sui Contratti Derivati

Con riferimento a ciascun contratto derivato attivato l'Appaltatore costituisce la garanzia definitiva in misura pari al 10% del valore del contratto derivato, ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, fatte salve le maggiorazioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e le riduzioni di cui all'articolo 106 comma 8.

La garanzia assicura gli obblighi assunti dall'Appaltatore per effetto dell'attivazione del relativo contratto derivato.

La garanzia definitiva costituita a favore dell'Amministrazione contraente è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

La garanzia definitiva costituita in funzione del contratto derivato ha validità fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, formalizzata con apposito verbale sottoscritto dalle parti. Lo svincolo ha luogo con l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia definitiva

prevista per il contratto derivato può costituire motivo di risoluzione dell'Accordo Quadro e preclude l'attivazione del contratto derivato o ne comporta la risoluzione nel caso lo stesso sia in corso di esecuzione, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

In caso di proroga dei contratti derivati, nonché nel caso di attivazione di atti aggiuntivi, e/o di attivazione di servizi analoghi e/o complementari, l'Appaltatore s'impegna ad adeguare la durata e l'importo della cauzione definitiva precedentemente costituita, conformemente alle previsioni dell'articolo 117 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

9.3 Disciplina comune

Le garanzie di cui sopra operano rispettivamente, a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dalla sottoscrizione del contratto derivato.

La garanzia definitiva assiste tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore, anche quelle a fronte del cui inadempimento è prevista l'applicazione di penali.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione Unica Appaltante e/o dell'Amministrazione Contraente.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia definitiva prevista per il contratto derivato può costituire motivo di risoluzione dell'Accordo Quadro e preclude l'attivazione del contratto derivato o ne comporta la risoluzione nel caso lo stesso sia in corso di esecuzione, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

La Stazione appaltante e le Amministrazioni contraenti esercitano i poteri di escussione sulla garanzia ad esse prestata. La garanzia dovrà espressamente prevedere

a favore della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni contraenti la possibilità reciproca di richiedere l'escussione delle rispettive garanzie in caso di incapienza, con impegno a trasferirsi le somme introitate.

La Stazione appaltante e le Amministrazioni contraenti devono comunicarsi reciprocamente la necessità di svincolo delle garanzie definitive costituite in loro favore con un preavviso minimo di 10 giorni, naturali e consecutivi. Eventuali motivi ostativi allo svincolo devono essere comunicati entro i 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione.

Articolo 10 - Modalità di comunicazione

Tutte le comunicazioni tra Città Metropolitana di Genova, che sottoscrive l'Accordo Quadro, le Amministrazioni contraenti e l'Appaltatore devono avvenire esclusivamente a mezzo PEC, indicando sempre nell'oggetto anche il codice identificativo dell'Accordo Quadro.

La comunicazione a mezzo mail può essere effettuata a supporto degli strumenti sopra indicati.

Le parti s'impegnano a comunicare e ad aggiornare tutti i recapiti funzionali alle comunicazioni relative all'Accordo Quadro e ai contratti derivati.

Articolo 11 - Monitoraggi e controlli sull'Accordo Quadro

Nel corso della durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti derivati, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare monitoraggi periodici sull'andamento dell'Accordo Quadro, sia richiedendo al Soggetto Aggiudicatario l'elaborazione di reports specifici in relazione allo stato di attuazione dell'Accordo Quadro e agli importi disponibili residui, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare entro 5 giorni (cinque) giorni dalla data di richiesta, sia mediante la ricognizione del-

le segnalazioni ricevute dai RUP dei contratti derivati relative a inadempienze nelle prestazioni contrattuali e penali applicate.

L'Appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile l'attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza: a tale fine potrà essergli richiesto l'invio periodico di informazioni aggregate riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
- i contratti derivati stipulati suddivisi per Amministrazione Contraente, completi di: CIG, importo, data di stipula, termine finale di durata, ecc.;
- altre eventuali informazioni relative all'andamento dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore è responsabile per l'attivazione di contratti derivati al di sopra della capienza dell'Accordo Quadro. Pertanto, s'impegna a manlevare la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità dovesse discendere da tali omissioni e risarcire eventuali danni e oneri che dovessero da ciò derivare.

Articolo 12 - Penali relative all'esecuzione dell'Accordo Quadro

Per ognuna delle inadempienze sotto riportate saranno applicate dalla Stazione appaltante, a seguito della segnalazione inviata dall'Amministrazione Contraente entro 5 giorni lavorativi dalla data di contestazione all'Appaltatore e a contraddittorio concluso, le seguenti penali:

| rif | inadempimento | valore penale |
|-----|--|---|
| 1 | Mancato rispetto delle tempistiche previste in relazione al processo di adesione all'Accordo Quadro e di attivazione dei servizi | 250 € per ogni giorno di ritardo (salvo risoluzione per ritardo superiore a 15 giorni) |
| 2 | Ritardo nella consegna o mancata presenta- | 100 € per ogni giorno di |

| | | |
|--|---|---|
| | zione alla Stazione Appaltante della reportistica o delle informazioni richieste periodicamente | ritardo del termine stabilito dalla Stazione Appaltante |
|--|---|---|

L'applicazione delle penali sopra elencate avviene mediante escussione della garanzia definitiva prestata a favore della Stazione Appaltante.

Le penali elencate si applicano fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 13 - Risoluzione e recesso

13.1 Risoluzione dell'Accordo Quadro

La Stazione Appaltante ha l'obbligo di risolvere il presente Accordo Quadro nei casi previsti all'articolo 122 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro nei seguenti casi:

- verificarsi di una delle situazioni di cui all'articolo 122 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;
- violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione, anche parziale, del contratto;
- la violazione reiterata degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 con riferimento ai singoli Contratti derivati;
- accertamento mancato rispetto di anche di uno solo degli obblighi indicati all'articolo 3 del Patto di integrità, di cui al successivo articolo 18 del presente Accordo Quadro, all'esito di un contraddittorio con l'Appaltatore. Resta ferma la facoltà

per la Stazione Appaltante di non avvalersi della risoluzione dell'Accordo Quadro qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

– per violazione della policy anticorruzione allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città Metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con PEC di contestazione inviata dal RUP, con assegnazione all'Appaltatore di un termine di 15 (quindici) giorni per eventuali controdeduzioni.

La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, con comunicazione da inviarsi all'Appaltatore via PEC, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, nei seguenti casi:

- qualora non sia intervenuta per fatto dell'Appaltatore la sottoscrizione di un contratto derivato;
- qualora l'importo delle penali applicate dalla Stazione Appaltante e dai Committenti raggiunga il 10% del valore dei contratti derivati attivi;
- in caso di risoluzione di contratti derivati disposta da più di un'Amministrazione contraente, con riferimento a contratti derivati di valore complessivo superiore al 40% del valore dei contratti derivati complessivamente attivati.

13.2 Risoluzione del Contratto Derivato

L'Amministrazione contraente ha facoltà di risolvere il Contratto Derivato da esso stipulato nei seguenti casi:

1) gravi e reiterati inadempimenti delle obbligazioni contrattuali o difformità nella gestione tali da compromettere la buona riuscita e funzionalità del servizio.

Con riferimento ai contratti derivati, ai fini della risoluzione del Contratto Derivato, sono considerati casi di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali le seguenti:

- accertato mancato rispetto del patto di integrità, accettato unitamente all'offerta;
- grave e reiterata violazione degli obblighi di comportamento;
- accertati gravi e reiterati inadempimenti o difformità nella gestione dei servizi che ne compromettano la funzionalità;
- sospensioni del servizio superiori a tre giorni consecutivi o a sei giorni complessivi in ogni anno educativo;
- mancata esecuzione, neppure parziale, delle previsioni del piano di riassorbimento;
- mancato impiego del personale indicato per numero e qualifica nell'offerta per oltre cinque giorni consecutivi o per complessivi quindici giorni in ogni anno educativo.

L'Amministrazione contraente avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per quanto applicabile, assegnando all'Appaltatore un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni. All'esito del procedimento, L'Amministrazione contraente dichiara risolto il contratto derivato con atto scritto comunicato all'Appaltatore.

2) violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;

Le Amministrazioni contraenti sono tenute a segnalare alla Stazione Appaltante le cause di risoluzione dell'Accordo Quadro, di cui all'articolo 13.1, di cui siano venuti a

conoscenza.

13.3 Diffida ad adempiere

Al di fuori dei casi di cui al precedente punto 13.2, qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro, del Capitolato e dell'Offerta, l'Amministrazione contraente assegna via PEC all'Appaltatore un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione contraente, valutate le giustificazioni eventualmente fornite, può risolvere il contratto derivato, con atto scritto comunicato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Le Amministrazioni contraenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi di contratti derivati risolti ai sensi del presente articolo.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore.

13.4 Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante può recedere dall'Accordo Quadro, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 123 e dell'Allegato 17 II.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Alle medesime condizioni le Amministrazioni contraenti hanno diritto di recedere dai propri Contratti derivati.

13.5 Effetti della risoluzione e del recesso

La risoluzione dell'Accordo Quadro comporta lo scioglimento dei contratti derivati in essere e preclude l'attivazione di nuovi contratti derivati.

Il recesso dall'Accordo Quadro non incide sulla prosecuzione dei contratti derivati in essere ma preclude l'attivazione di nuovi contratti derivati. Le Amministrazioni contraenti che abbiano in corso contratti derivati hanno a disposizione, a titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle prestazioni, la cauzione definitiva prestata a loro favore.

Le incombenze successive alla risoluzione e all'esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall'art.122, comma 5 e seguenti, e dall'art.123 comma 2 e dall'Allegato II.14, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

A seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti, secondo le indicazioni ricevute dalla Stazione Appaltante e dalle Amministrazioni Contraenti.

La risoluzione comporta l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni Contraenti al risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 14 - Aggiornamento del DUVRI

Preliminarmente alla stipula del contratto derivato l'Appaltatore provvede al riesame e all'integrazione dei documenti DUVRI, predisposti dai Comuni, fornendo dettagliate informazioni sui diversi e/o specifici rischi introdotti dalla propria attività negli ambienti in cui andrà ad operare.

Il documento così revisionato dovrà essere successivamente integrato, in collaborazione con ciascuna Amministrazione contraente, riferendolo ai rischi specifici da interferenza previsti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.

Articolo 15 - Misure anticorruzione

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna :

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città Metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- in relazione al presente Accordo Quadro a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;
- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e modificato con D.P.R. 13 giugno 2023, n.

81, nonché il “Codice di comportamento” della Città Metropolitana, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 06/02/2025, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link: <https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 16 - Tutela della riservatezza

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione dell'Accordo Quadro in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed alla normativa nazionale

applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Città Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nell'Accordo Quadro esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all' "informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento" contenuta nei documenti di gara. La Città Metropolitana di Genova informa l'appaltatore che il presente contratto verrà pubblicato nella "Sezione Trasparenza" del sito internet istituzionale, ai sensi della normativa vigente in tema di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici

Articolo 17 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente accordo e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Per tutte le controversie relative ai rapporti instaurati, per effetto del contratto derivato, tra l'Appaltatore e l'Amministrazione contraente il Foro esclusivo competente è quello dell'Amministrazione contraente; a tale fine l'Appaltatore elegge domicilio legale nel territorio della stessa Amministrazione.

Articolo 18 - Patto di integrità

Le parti richiamano specificamente il Patto di Integrità di cui alla Determinazione dirigenziale di Città metropolitana n.3034 del 25 novembre 2024.

Il patto di Integrità, firmato digitalmente dalle parti, è allegato e parte integrante e sostanziale del presente contratto ("Allegato D")

Le parti si impegnano a rispettare gli specifici obblighi e doveri previsti nel Patto e a collaborare al fine di assicurare il pieno rispetto della legalità.

Articolo 19 - Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente Accordo Quadro, inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico dell'Appaltatore.

L'imposta sul valore aggiunto alle aliquote di legge sui contratti derivati è a carico delle Amministrazioni contraenti.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei Contratti Derivati sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui la registrazione del presente Accordo Quadro avviene in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente Accordo Quadro è esente da imposta di bollo in quanto il contraente è società cooperativa sociale, in forza dell'articolo 82, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 *"Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106)"*

Entrambe le parti sottoscrivono in forma digitale il presente Accordo Quadro redatto a mezzo sistema di videoscrittura, dal quale risultano fino a qui complessive ventotto pagine, con ciò approvandolo espressamente ed integralmente.

CITTA' METROPOLITANA di GENOVA

Dott. Giovanni Librici

(Direttore della Direzione Risorse)

R.T.I. SENTIERO DI ARIANNA COOPERATIVA SOCIALE / AGORA' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Sig.ra Simona Rizzi

(Rappresentante Legale di SENTIERO DI ARIANNA COOPERATIVA SOCIALE)

AUTENTICA di FIRME

Io sottoscritta Dott.ssa Maria Concetta Giardina, Segretario Generale della Città metropolitana di Genova, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte la Città metropolitana, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, certifico che:

- il Dr. Giovanni LIBRICI,

[redacted], il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di Direttore della Direzione Risorse, in rappresentanza e per conto della Città metropolitana di Genova, e

-la Sig.ra Simona Rizzi

[redacted] la quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di Rappresentante Legale di SENTIERO DI ARIANNA COOPERATIVA SOCIALE (C.F.: 01766980997 P.IVA: 01766980997), avente sede legale in Chiavari (GE), Via Remolari 9, della quale è Rappresentante Legale, mandataria del Raggruppamento Temporaneo R.T.I. SENTIERO DI ARIANNA COOPERATIVA SOCIALE / AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE,

delle cui identità io, Segretario Generale, sono certo, hanno alla mia presenza e vista sottoscritto digitalmente il presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, previamente verificata la validità delle loro firme digitali, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2009, e facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Io, Segretario Generale, presso il mio ufficio nella sede dell'Ente in data ventidue ot-

tobre duemilaventicinque procedo all'autentica con firma digitale del presente atto negoziale, in quanto il contenuto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Concetta Giardina